

(N. 400)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori **TERRACINI, MOLÈ, GAVINA, PICCHIOTTI, MINIO,
NEGRI e GRAMEGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1954

Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge di pubblica sicurezza non è una comune legge amministrativa: così come è concepita la sua estensione in Italia essa è una legge politica fondamentale, che incide profondamente sulle libertà costituzionali dei cittadini.

Non è affatto azzardato dire, anzi, che oggi si governa l'Italia assai più con la legge di pubblica sicurezza che con la Costituzione e, se si riflette che la legge di pubblica sicurezza è quella stessa che fu elaborata dal fascismo per consolidare e perpetuare la sua dittatura, si ha la sensazione netta di questa quasi incredibile realtà, che a sei anni di distanza dalla promulgazione della Costituzione quella legge non si sia ancora sostituita nè modificata.

La contrapposizione netta delle norme della legge di polizia fascista con le norme della Costituzione che tutelano le libertà fondamentali del cittadino è cosa che solo una interessata accademia può contestare. Che poi questa

legge di polizia fascista sia rimasta esistente solo formalmente perchè di fatto non applicata nelle sue parti più liberticide, è altra cosa che nessuno può ragionevolmente sostenere, data la quotidiana realtà che smentisce una simile tesi. Infatti, ad eccezione delle norme sul controllo delle associazioni e sullo stato di pericolo pubblico, non v'è parte di questa legge che non venga applicata: dall'esercizio dei poteri eccezionali dei prefetti (articolo 2) alla proibizione senza comprovati motivi delle riunioni in luogo pubblico (articolo 18); dalla molestia alle stesse riunioni in luoghi aperti al pubblico (articolo 18) alla vasta pratica dei fogli di via obbligatori (articolo 157); dall'applicazione dell'ammonizione a quella del confino; dalla proibizione discriminata della propaganda politica (articolo 113) alla censura su tutti gli spettacoli e le produzioni artistiche ad esso destinati (articolo 68 e seguenti).

Del resto, come spiegare se non con la volontà di non rinunciare a questa pratica e

quotidiana applicazione della legge fascista la ostinata resistenza che sinora si è dimostrata contro ogni tentativo di modificare questa legge?

La storia delle vicende parlamentari di questi tentativi di modifica è eloquente e merita di essere ricordata.

Il 26 ottobre 1948 il Senato in seduta pubblica approvava un ordine del giorno Berlinguer ed altri così concepito: « Il Senato invita il Governo a presentare senza ulteriore indugio al Parlamento il disegno di legge per il nuovo testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza ».

Il 28 ottobre 1948, il senatore Scoccimarro ed altri, rappresentanti di tutti i settori del Senato, ad eccezione del settore democristiano, presentavano una proposta di legge sul coordinamento delle leggi di Pubblica Sicurezza con le norme della Costituzione, con cui si proponeva, nell'attesa che il Governo, secondo gli impegni presi, presentasse il nuovo progetto di testo unico, che si abrogassero talune norme della vecchia legge che portavano più profondamente impresso il marchio del regime fascista.

La Commissione per gli affari dell'interno del Senato si riunì e nella seduta del 25 novembre 1948 si espresse all'unanimità favorevolmente alla riforma proposta; intervenne il Ministro dell'interno che fece sospendere l'esame del progetto e si impegnò a presentare entro il 10 dicembre 1948 il testo completo della nuova legge di Pubblica Sicurezza. La Commissione decise egualmente di fare lo stralcio degli articoli considerati nel progetto Scoccimarro.

Ma alla seduta del 10 dicembre 1948 il Ministro dell'interno, contrariamente all'impegno preso, presentava un suo progetto di parziale riforma che escludeva alcune norme previste nel progetto suddetto di iniziativa parlamentare e a cui si premetteva: « è stato già elaborato, in rispondenza con i principi e le norme della Costituzione, un nuovo progetto di legge di pubblica sicurezza che dovrà sostituire quello in vigore e che il Governo presenterà quanto prima all'approvazione delle Camere ». Si aggiungeva nella Relazione che per intanto appariva urgente abrogare o trasformare « talune disposizioni contenute nel te-

sto unico 18 giugno 1931, n. 773, le quali si appalesano particolarmente ispirate a criteri e finalità proprie del cessato regime ».

Il disegno di legge governativo fu discusso ed approvato dal Senato nelle sedute del 17 e 18 dicembre 1948. A chiusura della discussione, l'onorevole Scelba inaspettatamente dichiarava che non dovevano essere apportate ulteriori modifiche all'attuale testo della legge di pubblica sicurezza, e che il nuovo testo unico doveva risultare costituito dalle disposizioni in vigore con l'aggiunta di tutte le modifiche approvate dal Senato.

Il disegno di legge, pervenuto alla Camera dei deputati, veniva fatto oggetto di una ulteriore ed approfondita discussione; il campo delle modifiche veniva alquanto allargato dalla Commissione, nel cui nome veniva presentata la relazione il 10 dicembre 1949.

Senonchè, quando il progetto giunse alla discussione in Aula, il Governo con un gesto il cui significato appare superfluo qui qualificare, presentava egli stesso, il 7 giugno 1950, emendamenti al proprio disegno di legge, ed emendamenti tali che rendevano per certi aspetti ancora peggiore la stessa legge fascista e che facevano rivivere le norme sul controllo della polizia sulle associazioni e quelle sullo stato di pericolo pubblico e sullo stato di guerra, cioè le sole che, fino a quel momento, erano state disapplicate nella pratica.

Naturalmente il gesto del Governo raggiunse, data la composizione politica dell'Assemblea, lo scopo che si prefiggeva, cioè il definitivo insabbiamento del progetto di legge.

Questi fatti, chiari nel loro significato, consegnano alla storia la responsabilità grave di coloro che impedirono alla prima legislatura repubblicana di adempiere ad uno dei suoi doveri elementari di fedeltà alla Costituzione. Responsabilità grave si è detto, perchè la mancata riforma e la pertinace applicazione della vecchia legge fascista è cosa che caratterizza un metodo di governo, e precisamente quel metodo di governo che, lungi dall'applicazione nella pratica i principi e le norme della Costituzione sulla eguaglianza dei cittadini, persegue una discriminazione politica tra cittadini, la divisione degli animi, la discordia civile e il mantenimento del potere attraverso

la lotta con mezzi non costituzionali contro l'avversario politico.

Noi riteniamo che la seconda legislatura della Repubblica uscita dalle elezioni del 7 giugno, debba urgentemente contribuire a determinare un indirizzo di Governo contrario a quello che si è detto ed a predisporre quindi gli strumenti di una nuova politica, che si ispiri ai principi della Carta costituzionale. Questo compito comporta anzitutto l'obbligo di adeguare certa parte della legislazione vigente, sopravvissuta al fascismo, ai precetti della Costituzione.

* * *

Nel presentare il nostro disegno di legge, allo scopo di rendere possibile che attorno ad esso si raccolga il più largo consenso, siamo partiti dal testo approvato dalla Commissione della Camera nella passata legislatura (Stampato n. 251-A).

La relazione Tozzi-Condivi a tale testo è sufficiente a dar conto delle norme in esso contenute. Tale relazione, ricordando quanto aveva scritto sulla stessa materia l'onorevole Merlin al Senato, così commentava le varie norme:

a proposito dell'articolo 2 del testo unico: « concedeva al prefetto amplissime ed incontrollate facoltà per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, sia pure con la limitazione, più apparente che reale, del caso di urgenza o della grave necessità. Questa disposizione tramutava ogni prefetto in un piccolo dittatore, che invece di obbedire soltanto alla legge uguale per tutti i cittadini, era a sua volta schiavo dei mutabili capricci dei vari gerarchi locali »;

a proposito dell'articolo 12: « considerava manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o di emblemi non conformi a quelli dell'unico partito dominante »;

a proposito dell'articolo 157: « con la sua ampiezza e la sua indeterminatezza era in pieno contrasto con l'articolo 16 della Costituzione »;

a proposito dell'ammonizione e del confino: « istituti nettamente fascisti della ammoni-

zione e del confino, con i quali il fascismo, col terrore e con la violenza, aveva ridotto al silenzio i suoi avversari »;

a proposito di controllo sulle associazioni: « forme di controllo incompatibili con la libertà riconosciuta dall'articolo 18 della Costituzione »;

a proposito dell'articolo 18: « era in netto contrasto con l'articolo 17 della Costituzione ».

Passando a parlare delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, l'onorevole Tozzi-Condivi così le giustificava:

Soppressione dell'articolo 7 del testo unico: « essa trova giustificazione nell'articolo 28 della Costituzione dove è affermata la responsabilità dei funzionari dello Stato e degli enti pubblici »;

Soppressione dell'articolo 112: « La materia è regolata dal regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, sulle pubblicazioni oscene e contrarie alla pubblica decenza »;

Soppressione degli articoli 129 e 130: « riguarda la materia degli operai e dei domestici; sfruttata dal fascismo a scopo politico, ed ora di competenza degli Uffici del lavoro »;

Soppressione del primo e terzo comma dell'articolo 158: « concernono l'espatrio clandestino per fini politici e l'uso delle armi per impedire l'espatrio clandestino; si ritiene sufficiente mantenere la sanzione prevista per lo espatrio dal restante comma dell'articolo »;

Soppressione dell'articolo 220: « comminava l'obbligo dell'arresto in flagrante dei colpevoli di reati contemplati in articoli in gran parte soppressi. Si è ritenuto opportuno trasformare, in determinati casi, l'obbligo in facoltà ».

La relazione Tozzi-Condivi dava quindi ragione della nuova disciplina introdotta in materia di riunioni in luoghi pubblici.

Premesso che concordiamo con i giudizi sopra riportati sulle più importanti modifiche allora proposte, che noi riproduciamo, e che pertanto riteniamo superfluo aggiungere altro a commento, passiamo a dare un cenno sulle ulteriori modifiche che oggi suggeriamo:

Soppressione degli articoli 75, 77, 83 e nuova disciplina della censura sugli spettacoli e le produzioni destinate alla rappresentazione. — Una grave lacuna contenuta nel progetto discusso nella passata legislatura sta nel fatto che esso ignorava il problema della censura sugli spettacoli e le rappresentazioni in genere, contenute negli articoli 68 e seguenti del testo unico. Un rigido controllo preventivo, di polizia e governativo, assolutamente incompatibile con gli articoli 21 e 33 della Costituzione. Il primo di tali articoli proclama la libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero con ogni mezzo di diffusione e prevede la facoltà di « prevenire e reprimere » solo le violazioni al precetto che vieta (ultimo comma) « gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume ». L'articolo 33 proclama la libertà dell'arte.

Ciò posto, è evidente che unico sindacato preventivo autorizzato dalla Costituzione nei confronti degli spettacoli è quello relativo alla loro rispondenza ai principi del buon costume.

In tali sensi noi proponiamo di modificare l'attuale regime di censura, che vive ancora unicamente in virtù delle norme fasciste, ma che desta un generale e crescente senso di avversione nell'opinione pubblica dell'intero Paese.

Soppressione dell'articolo 113. — La relazione Tozzi-Condivi giustificava il mantenimento in vita di questo articolo con il fatto che il decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, prevede la garanzia del ricorso all'Autorità giudiziaria contro i provvedimenti delle Autorità di pubblica sicurezza con cui sia vietata l'affissione dei manifesti. L'argomento non è affatto convincente e noi sosteniamo che questo articolo deve essere abrogato per i motivi che seguono:

In primo luogo, l'articolo 113 subordina a licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza non solo l'affissione di manifesti, ma qualsiasi altra manifestazione del pensiero in forma scritta o figurata mediante distribuzione o affissione o altre forme — giornali, scritti, disegni, scritte murali o stradali, mezzi luminosi od acustici, ecc. —. Questo articolo altro non è che la museruola posta dal fascismo alle forme più usuali e popolari di propaganda, muse-

ruola oggi incompatibile con la ricordata norma dell'articolo 21 della Costituzione. Perciò, se può avere qualche efficacia il ricorso al Procuratore della Repubblica nel caso di affissione di manifesti, che fare, però contro i sistematici divieti di affissione di giornali, di distribuzione di volantini, di uso di altoparlanti e via dicendo?

È ammissibile che per tutte queste svariate forme, spesso necessariamente improvvisate, si debba seguire la lunga e costosa procedura prescritta dall'articolo 113?

In secondo luogo, il ricorso al Procuratore della Repubblica non costituisce una garanzia piena, dato che ancora oggi i magistrati del pubblico ministero sono ordinati secondo una gerarchia che ne limita l'indipendenza.

Ricorsi contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza. — L'articolo 6 del testo unico prevede la facoltà del ricorso gerarchico contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza e rinvia alle singole leggi per stabilire quando il provvedimento del prefetto è definitivo salvo in ogni caso la facoltà del Ministro dell'interno di annullare il provvedimento prefettizio.

In tal modo, prima di arrivare a poter espire il ricorso al Consiglio di Stato, si deve, in genere, percorrere la strada del ricorso gerarchico, strada talmente lunga, da rendere vano, assai spesso, lo stesso tentativo di intraprenderla. Solo dopo molti mesi, o addirittura anni, si arriva a poter ottenere il provvedimento definitivo o a far scadere i termini prescritti perchè si possa desumere dal silenzio della pubblica amministrazione, il rigetto del ricorso. In tali condizioni viene di fatto a mancare una reale garanzia giurisdizionale verso i provvedimenti di pubblica sicurezza specie se si riflette alla particolare natura di questi provvedimenti, che sovente riguardano attività che il cittadino perde ogni interesse ad esplicitare, decorso un determinato tempo.

Noi proponiamo quindi che i provvedimenti del Prefetto in materia, sia che decidano su ricorso gerarchico, sia che provengano dal Prefetto stesso, siano considerati definitivi e che sia ammesso, di conseguenza, l'immediato ricorso al Consiglio di Stato.

LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è esteso al merito il sindacato giurisdizionale di questo consesso per dare al cittadino una più ampia garanzia nei confronti dell'Autorità di pubblica sicurezza trattandosi, si ripete ancora, di una materia delicatissima nella quale occorre limitare i poteri discrezionali della pubblica amministrazione.

Ma anche questa procedura è inefficace — di fatto — in certi casi in cui l'intervento dell'Autorità di pubblica sicurezza incide nell'esercizio di diritti civili fondamentali.

Il nuovo legislatore ha già riconosciuto questi principi e queste esigenze con il richiamato decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1382, che ha introdotto al ricorso al Procuratore della Repubblica contro il divieto dell'Autorità di pubblica sicurezza di affiggere manifesti. Questo principio abbiamo applicato anche al divieto di svolgere riunioni in luogo pubblico, perfezionando la garanzia con la previsione del reclamo al Tribunale anche contro il provvedimento del Pubblico Ministero.

Altre modifiche proposte di minore rilievo delle precedenti sono le seguenti:

Si è modificato l'articolo 9 del testo unico nel senso di disciplinare in modo preciso la facoltà che spetta all'Autorità di pubblica sicurezza di imporre prescrizioni ai titolari di autorizzazioni.

Si è soppressa la facoltà di accompagnamento forzato previsto dall'articolo 15, elevandosi invece, in caso di mancata comparizione la misura dell'ammenda che sembra pena sufficiente per tali casi.

Non si è riprodotto il secondo comma dell'articolo 4 del disegno di legge approvato dalla Commissione della Camera, perchè la sua applicazione potrebbe portare ad abusi.

Non si è riprodotto, infine, l'articolo 14 dello stesso disegno di legge che prevede una delega al Governo per il coordinamento degli articoli approvati con le rimanenti norme del testo unico, sembrando più logico che il Parlamento venga, in prosieguo di tempo, investito dell'intera legge di pubblica sicurezza.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

Sono abrogati gli articoli 2, 7, 21, 41, 62, 70, 74, 75, 77, 82, 83, 111, 112, 113, 129, 130, 156, 157, i capi III e V del titolo VI ed i titoli VIII e IX nonchè l'articolo 220 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè le corrispondenti disposizioni contenute nel relativo regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 2.

L'articolo 6 del testo unico predetto è abrogato e sostituito dal seguente:

« Contro i provvedimenti dell'Autorità di pubblica sicurezza locale e del questore è ammesso ricorso al Prefetto nel termine di giorni venti dalla notizia del provvedimento.

Il Prefetto decide entro giorni trenta dalla notifica del ricorso, con provvedimento definitivo.

Contro tutti i provvedimenti del Prefetto in materia di pubblica sicurezza è ammesso ricorso al Consiglio di Stato anche per il merito ».

Art. 3.

All'articolo 9 del predetto testo unico le parole « deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse » sono sostituite dalle seguenti: « deve osservare le prescrizioni che l'Autorità di pubblica sicurezza imponga in applicazione di norme regolamentari o disposizioni di carattere generale ».

Art. 4.

L'articolo 15 del testo unico è sostituito dal seguente:

« Chiunque, invitato dall'Autorità di pubblica sicurezza a comparire davanti ad essa, non si presenta nel termine prescritto senza giustificato motivo, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila ».

Art. 5.

L'articolo 18 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« I promotori di una riunione in luogo pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima all'Ufficio locale di pubblica sicurezza; se alla riunione sono convocati cittadini di più comuni della stessa provincia l'avviso deve essere dato nello stesso termine al questore.

« Quando si tratti di riunioni limitate al Comune, e per ragioni di urgenza, l'Autorità di pubblica sicurezza può, a richiesta dei promotori, abbreviare i termini. Se alla riunione sono convocati cittadini di Comuni appartenenti a più province, l'avviso deve essere dato, almeno 8 giorni prima, al Questore della Provincia nella quale ha luogo la riunione.

« Con provvedimento da notificare a chi ha dato il preavviso, il Questore o l'Autorità locale di pubblica sicurezza può, soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica, vietare la riunione o prescrivere modalità di tempo o di luogo per la sua attuazione.

« Il divieto e le modalità debbono essere notificati ai promotori delle riunioni entro le 24 ore dal preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza.

« Contro i provvedimenti di cui al terzo comma del presente articolo è ammesso ricorso al Procuratore della Repubblica competente per territorio, che decide con proprio decreto entro 24 ore dal ricevimento del ricorso. Contro il decreto del Procuratore della Repubblica è proponibile reclamo al Tribunale, che decide senza indugio con ordinanza pronunciata in Camera di Consiglio.

« Qualora la riunione abbia luogo senza che sia stato dato il preavviso o nonostante il divieto o senza osservare le prescrizioni — di cui al secondo comma del presente articolo — stabilite dall'autorità, può esserne ordinato lo scioglimento.

« A coloro che promuovono riunioni le quali abbiano luogo senza il preavviso, nonostante il divieto o senza l'osservanza delle prescrizioni stabilite dall'Autorità, può essere applicata, anche congiuntamente alla ammenda

prevista dall'articolo 17, la pena dell'arresto sino a tre mesi.

« Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa si ritira dalla riunione.

« Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali ».

Art. 6.

All'articolo 19 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« Gli organi designati alla applicazione della presente norma, possono, in caso di flagranza, arrestare i colpevoli ».

Art. 7.

L'articolo 20 è sostituito dal seguente:

« Le riunioni pubbliche e gli assembramenti in luogo pubblico possono essere sciolti soltanto quando insorgano in essi gravi disordini o siano commessi reati che comportano un pericolo attuale per la sicurezza e la incolumità pubblica ».

Art. 8.

Gli articoli 22, 23 e 24 sono sostituiti dal seguente:

« Quando nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dall'Autorità locale di pubblica sicurezza o in sua assenza dagli ufficiali di pubblica sicurezza o, in assenza di questi ultimi, dagli ufficiali dei carabinieri.

« Se l'invito rimane senza effetto, è ordinato il discioglimento con tre distinte formali intimazioni, precedute ognuna da uno squillo a mezzo di segnale acustico.

« Soltanto se queste rimangono infruttuose, o non possano essere fatte per rivolta od opposizione, è ammesso il ricorso alla forza, graduato alle esigenze dell'ordine pubblico.

« Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono punite con l'arresto sino ad un mese e con il minimo dell'ammenda salvo che il fatto commesso non rivesta il carattere di reato più grave.

« Gli ufficiali o i sottufficiali che impongono lo scioglimento di una riunione senza che si ravvisino gli estremi dei precedenti articoli e senza osservare le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo, sono puniti con la pena della reclusione da sei mesi a due anni ».

Art. 9.

All'articolo 68 del testo unico, primo comma, alla parola « Questore » è sostituita la parola « Prefetto ».

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« La licenza del Prefetto è rilasciata su conforme parere di una Commissione provinciale nominata dal Presidente della Corte d'appello e composta da un magistrato, che la presiede, e da sei membri di cui due in rappresentanza dei datori di lavoro, due dei lavoratori e due dei professionisti e degli artisti, designati tutti dalle Associazioni sindacali di categoria interessate ».

Art. 10.

L'articolo 73 è sostituito dal seguente:

« Non possono darsi o recitarsi in pubblico opere, drammi o ogni altra produzione teatrale nè proiettarsi pellicole cinematografiche che siano contrari al buon costume.

« La copia di ognuna di queste produzioni deve essere comunicata ad una Commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un consigliere di Stato che la presiede e di altri otto membri di cui due in rappresentanza dei lavoratori, due dei datori di lavoro e quattro dei professionisti e degli artisti, designati ciascuno dalle associazioni nazionali di categoria interessate, in proporzione della propria forza numerica.

« Tale Commissione può vietare la rappresentazione di opere contrarie alle norme di cui al primo comma ».

Art. 11.

Sono soppressi il primo e il terzo comma dell'articolo 158 del testo unico; il secondo resta così modificato:

« Chiunque espatri o tenti espatriare senza essere munito di passaporto è punito con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 ».

Art. 12.

All'articolo 162 del testo unico, dopo le parole « a pena detentiva » sono aggiunte le parole « superiore a tre anni ».

Art. 13.

All'articolo 163 del testo unico aggiungere il seguente comma:

« Gli organi designati alla applicazione della presente norma possono, in caso di flagranza, arrestare i colpevoli ».

Art. 14.

L'Autorità di pubblica sicurezza può diffidare gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro, coloro che, per la condotta ed il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con proventi di reati e coloro che, essendo stati condannati per delitti punibili con la reclusione nel massimo non inferiore a tre anni, diano, per successive manifestazioni, fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere.

A coloro che si trovano nelle condizioni indicate nel comma precedente l'Autorità di pubblica sicurezza ingiunge di cambiare condotta di vita entro un congruo termine, con l'avvertenza che, in caso contrario, possono essere denunciati all'Autorità giudiziaria per l'applicazione

cazione di una delle misure di sicurezza indicate nell'articolo 4.

Alla denuncia provvede il Questore; essa deve essere motivata.

Art. 15.

Alle persone indicate nell'articolo precedente che risultino socialmente pericolose possono essere applicate, anche congiuntamente, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, le misure di sicurezza previste ai numeri 1, 2 e 3 del terzo comma dell'articolo 215 del Codice penale.

Le predette misure di sicurezza sono promosse dal Pubblico ministero ed applicate dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la persona denunciata.

Il Presidente del tribunale può, per gli accertamenti da compiere fuori del Comune in cui ha sede il Tribunale, delegare il Pretore del luogo.

Art. 16.

Prima di provvedere, il Presidente del tribunale ordina la comparizione del denunciato. L'ordine di comparizione deve contenere gli elementi essenziali della denuncia e fissare il termine che non può essere inferiore a cinque giorni, e per il quale sono applicabili le disposizioni degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Codice procedura penale.

Il procedimento si svolge in Camera di consiglio e vi interviene il Pubblico ministero.

Se il denunciato non si presenta e non giustifica la mancata comparizione può esserne ordinato l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica o provvedersi in sua assenza.

Il denunciato può avvalersi di tutti i mezzi di difesa, produrre prove e deve essere assistito da un difensore.

Art. 17.

Il Tribunale, se ravvisa le condizioni per l'applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4, provvede con decreto

motivato da comunicarsi all'Autorità di pubblica sicurezza ed all'interessato; altrimenti emette dichiarazione di non luogo a procedere.

Contro le pronunce adottate a norma del comma precedente il Pubblico ministero e l'interessato possono presentare ricorso, nel termine di dieci giorni, alla Corte d'appello competente per territorio. L'interessato può proporre il ricorso anche per mezzo di procuratore speciale o del difensore.

La Corte d'appello decide in Camera di consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero e il difensore. Il Presidente fissa il giorno per la decisione con decreto da notificarsi all'interessato almeno dieci giorni prima. Se la Corte ritiene necessaria la presenza dell'interessato, ne ordina la comparizione e si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Avverso la decisione della Corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla data della notifica. La Corte di cassazione decide in Camera di consiglio con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero e il difensore.

Art. 18.

Su istanza dell'interessato o su proposta del Questore od anche d'ufficio, l'autorità giudiziaria che ha applicato una delle misure di sicurezza previste dall'articolo 4 può revocarla in ogni tempo, quando siano cessate le condizioni di pericolosità per le quali fu applicata, limitare il pericolo della relativa durata e, qualora si tratti di libertà vigilata, modificarne le prescrizioni.

L'autorità di Pubblica sicurezza cura l'esecuzione delle misure di sicurezza previste dalla presente legge.

Nel caso di inosservanza delle misure di sicurezza si applicano le disposizioni degli articoli 214, 231 e 233, ultimo comma, del Codice penale.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dei Codici penali e di procedura penale in materia di misure di sicurezza.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 19.

I provvedimenti già adottati a termini delle norme previste dai Capi III e V del Titolo VI del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, saranno riesaminati d'ufficio dal Tribunale nella cui giurisdizione risiedeva l'in-

teressato all'atto dell'applicazione del provvedimento e secondo le norme dettate dalla presente legge.

Art. 20.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che siano incompatibili con le norme della presente legge.